

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1528-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 4 agosto 1981

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 settembre 1981

(V. Stampato n. 2788)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DI GIESI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MARCORA)

e col Ministro della Marina Mercantile

(MANNINO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 settembre 1981*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro nonchè del termine per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395, concernente proroga delle norme sul contenimento del costo del lavoro nonché del termine per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, è convertito in legge con la seguente modificazione:

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Il termine di cui al primo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 782, è prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 ottobre 1981 ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395, concernente proroga delle norme sul contenimento del costo del lavoro nonché del termine per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

identico;

all'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

« In sede di prima attuazione dell'articolo 13 della legge 23 aprile 1981, n. 155, i versamenti in conto corrente postale dei contributi nel settore agricolo effettuati dopo il termine previsto dal secondo comma dello stesso articolo, ma non oltre la data del 30 settembre 1981, si considerano regolarmente eseguiti a tutti gli effetti ».

Decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1981.

Proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro nonchè del termine per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente le norme relative al contenimento del costo del lavoro, nonchè il termine per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

In attesa del riordino organico della materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine di cui al primo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 782, è prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 ottobre 1981.

Art. 2.

I termini previsti dall'articolo 12, terzo e quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali sono prorogati al 25 settembre 1981.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto-legge, valutato, per l'anno finanziario 1981, in lire 2.000 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1981.

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — LA MALFA —
ANDREATTA — MARCORA — MANNINO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA